

## I primi adempimenti del Dirigente scolastico alla luce della legge 107/15

Guida ragionata per la predisposizione delle delibere del Collegio docenti e del Consiglio d'istituto inerenti:


- ✚ le procedure per l'individuazione delle funzioni strumentali;
- ✚ le procedure per determinazione e richiesta dell'organico potenziato (FASE C assunzioni);
- ✚ le procedure per il riconoscimento dell'esonero/semiesonero al/ai collaboratore/i del dirigente scolastico;
- ✚ le modalità di scelta dei componenti il Comitato di valutazione;
- ✚ le modalità di riconoscimento del *bonus* ai docenti e fissazione dei relativi criteri;
- ✚ la predisposizione dell'atto di indirizzo del dirigente scolastico per le successive elaborazione ed approvazione del PTOF.

Duplici premessa:

1. Resta pienamente vigente, per l'anno scolastico in corso, la preesistente normativa ruotante sul POF e sui correlati istituti contrattuali, che pure incrociano gli adempimenti concernenti l'elaborazione del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), ma dispiegante la propria effettività dal prossimo primo settembre 2016.
2. Con nota n. 2157 del 05.10.15 il MIUR ha rinviato l'originaria scadenza del 30 ottobre 2015 per la pubblicazione del PTOF al 15 gennaio 2016, adducendo – tra gli altri motivi – l'opportunità che le regioni completino le annuali operazioni di dimensionamento delle istituzioni scolastiche: a conferma che la tempistica significata nella legge 107 non poteva ritenersi perentoria bensì ordinatoria, non fosse altro per la persistente assenza del modello standard da parte del MIUR, atteso per fine agosto u.s., alla cui stregua le istituzioni scolastiche dovranno definire il PTOF (e, in funzione propedeutica, lo stesso Atto d'indirizzo del dirigente scolastico), per essere validato dall'Amministrazione sotto il profilo della sua compatibilità finanziaria ed entro i limiti delle dotazioni organiche del personale, a *legislazione vigente*.

Dunque, può procedersi senza eccessiva fretta, anche per stemperare quel clima surriscaldato susseguente all'approvazione della contrastata riforma e ancor più alimentato all'apertura dell'anno scolastico. E parimenti con tempi distesi potrà costituirsi il Comitato di valutazione; che, in ogni caso, fino a che non sarà completato con il componente designato dall'USR, non potrà assumere nessuna decisione sui criteri per la valutazione del merito.

### ✚ LE PROCEDURE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI STRUMENTALI



**DIRIGENTISCUOLA-CONFEDIR**  
**(Di.S.Conf)**  
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE  
DIRIGENTI M.I.U.R. aderente alla Confedir



I latini direbbero *quieta non movere et mota quietare*. Non agitare ciò che è calmo, ma calma piuttosto ciò che è agitato, giusto per intenderci. Nel senso che in quest'ambito nulla è cambiato rispetto al trascorso anno scolastico. E nulla è bene che cambi per una duplice serie di motivazioni, una di ordine economico-finanziario, l'altra per motivi di mera opportunità.

Partiamo dalla prima. Il MIUR, alla luce dell'intesa raggiunta con le OO.SS. rappresentative del comparto, con nota. prot n. 13139/11.09.2015, così come previsto dal comma 11, art.1, legge 107/2015, ha già (il già non è pleonastico) comunicato alle scuole l'ammontare del MOF (Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa) per l'a.s. 2015/2016, sia per il periodo 1°settembre-31 dicembre 2015, procedendo all'accredito delle relative somme, sia per il periodo 1°gennaio-31 agosto 2016, quantificandone la disponibilità e così rendendo possibile la tempestiva programmazione delle risorse.

Trattasi in particolare del FIS per i docenti e personale ATA, strumento programmatico-finanziario per poter accedere al compenso di ore eccedenti e per la sostituzione dei colleghi assenti in esito ai vincoli di nomina di supplenti imposti dalla legge 190/14 (legge di stabilità 2015); alle attività complementari di educazione fisica; agli incarichi specifici del personale ATA; ed infine alle funzioni strumentali all'offerta formativa.

L'entità del MOF è rimasta pressoché immutata rispetto al trascorso anno scolastico, salvo variazioni nel numero alunni, tipologia di scuola ed altri parametri, e le cui risorse sono a destinazione vincolata.

La seconda motivazione è di mera opportunità: non *de-privare* il Collegio dei docenti di una prerogativa figurante nell'art. 33 del CCNL 2006/2009, quand'anche la si stimasse attratta ai poteri di organizzazione e gestione del dirigente scolastico, in conseguenza delle disposizioni recate dal D. Lgs. 150/09 (cd. Riforma Brunetta) e dalla legge 107, in punto dei *nuovi poteri* a questi attribuiti. E' la prerogativa per cui *le funzioni strumentali sono identificate con delibera del Collegio dei docenti in coerenza con il piano dell'offerta formativa; che, contestualmente, ne definisce criteri di attribuzione, numero e destinatari.*


Se dunque valgono tuttora in materia le norme pattizie, allorquando sarà disponibile – da gennaio 2016 – la quota parte del fondo nazionale di duecento milioni di euro annui, di cui al comma 126 della legge 107, accanto alla premiazione dei docenti meritevoli nondimeno potranno essere integrate le retribuzioni delle predette funzioni strumentali e di tutte le figure che a vario titolo collaborano con il dirigente scolastico sia in ambito organizzativo che didattico: che ovviamente rispondano ai criteri formalizzati dal Comitato di valutazione e alla conclusiva motivazione del dirigente scolastico.

### ***Come procedere all'identificazione delle funzioni strumentali?***

Il Collegio docenti dovrà, con delibera motivata, e prevedendo eventualmente anche la costituzione di un'apposita commissione avente compiti meramente istruttori, definirne *criteri, numero e destinatari.*

Un FAC-SIMILE di DELIBERA potrebbe essere il seguente:

Il Collegio dei docenti,



**DIRIGENTISCUOLA-CONFEDIR**  
**(Di.S.Conf)**  
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE  
DIRIGENTI M.I.U.R. aderente alla Confedir



DOPO ampia discussione;  
VISTO l'art. 37 del CCNI del 31.08.99;  
VISTO l'art.33 del CCNL 2006/2009 sottoscritto il 27 novembre 2009;  
All'unanimità/maggioranza,

**delibera n. \_\_\_\_\_**

**A) L'IDENTIFICAZIONE DELLE SEGUENTI AREE INERENTI L'ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI STRUMENTALI**

Area 1 - Gestione del Piano dell'Offerta Formativa  
Area 2 - Sostegno al lavoro dei docenti  
Area 3 - Interventi e servizi per gli studenti  
Area 4 - Comunicazione istituzionale  
Area 5 - Relazioni con enti ed istituzioni

**B) I CRITERI PER LA LORO IDENTIFICAZIONE**


- parere favorevole del dirigente scolastico e del Collegio dei docenti relativo all'a.s. precedente
- disponibilità a frequentare iniziative di formazione
- incarichi ed esperienze di supporto all'organizzazione scolastica
- realizzazione di progetti di innovazione, sperimentazione, ricerca
- possesso di titoli e competenze coerenti con l'incarico da ricoprire
- pubblicazioni

**C) LA SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE CON ALLEGATO CURRICULUM VITAE**

- entro il.....10.2015

***Con voto palese o segreto?***

Negli organi collegiali scolastici la votazione segreta è prevista dall'art. 37, comma 4 del D.Lgs. 297/1994, secondo cui *la votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone*. Nel contempo la stessa formulazione dell'art. 33 del CCNL 2006/2009 sottende comunque una valutazione logico-comparativa ed una motivazione che dia contezza delle ragioni della scelta in quanto trattasi tecnicamente di un provvedimento amministrativo, ed in quanto tale, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, richiedente un obbligo di motivazione che espliciti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. In merito si registrano specifiche pronunce del Consiglio di Stato (Sez.2°, del 24.01.2001, n. 29) e della Corte di Cassazione (Sezione Lavoro, 15 luglio 2011, n.15618), per le quali il procedimento di designazione dei docenti responsabili delle *ex-funzioni obiettivo*, oggi *funzioni strumentali*, non può concretarsi in una elezione segreta, poiché questa non è idonea a far conoscere il processo logico valutativo con il quale si è pervenuti alla scelta del soggetto eletto. Alla luce delle suddette considerazioni si può affermare che la modalità della votazione segreta dovrebbe essere adottata quando ai componenti di un organo collegiale è richiesto l'esercizio di un'attività discrezionale concernente apprezzamenti o giudizi sulle qualità di una persona. In circostanze riguardanti



persone, invece, per le quali è necessario esprimere una votazione, nulla vieta il principio che i membri del collegio possano discostarsi dalla segretezza del voto, esternando in modo palese il loro pensiero in quanto le manifestazioni aperte di giudizio non inficiano la delibera (cfr. Consiglio di Stato, Sez.V, n.146/70).

**Vi è incompatibilità tra l'esercizio della funzione strumentale e l'accesso al bonus da parte dello stesso docente?**

La norma primaria (legge 107/2015) non prevede alcuna incompatibilità. Tale incompatibilità va ricercata eventualmente in termini fattuali nella tipologia degli incarichi assolti, che non dovranno né sovrapporsi, né tanto meno abbracciare analoghe funzioni. Pertanto, pur con tutte le cautele del caso e sempre a titolo d'esempio, si può ragionevolmente affermare che un docente funzione strumentale dell'area 'RELAZIONI CON ENTI ED ISTITUZIONI' potrebbe avere accesso al *bonus* ove svolgesse il compito di coordinatore di dipartimento o di referente per l'orario delle lezioni, ovvero altri incarichi di natura organizzativa e/o didattica che esulino completamente dalla funzione strumentale ricoperta.

#### **LE PROCEDURE PER LA DETERMINAZIONE E LA RICHIESTA DELL'ORGANICO POTENZIATO (FASE C ASSUNZIONI)**


Il MIUR, con nota prot. n. 30549 del 21.09.2015, ha fornito indicazioni in merito alla richiesta dell'organico potenziato (leggasi a regime, cioè dall'a.s. 2016/2017, organico dell'autonomia, di cui al comma 63 e seguenti della legge 107/2015), che incrocerà per il corrente anno scolastico le immissioni in ruolo di cui alla FASE C) del piano straordinario di assunzioni.

Le istituzioni scolastiche, dopo aver individuato le priorità d'intervento nell'ambito degli obiettivi formativi di cui al comma 7, lettere dalla a) alla s) della legge 107/2015, dovranno definire, con il coinvolgimento degli organi collegiali, le proposte di fabbisogno per poi inserirle al SIDI tramite apposita funzione che sarà resa disponibile dal 10 al 15 ottobre 2015. Dovranno quindi individuare in ordine di preferenza tutti i campi di potenziamento corrispondenti alle aree previste dal suddetto comma 7, compatte in sei campi per le istituzioni scolastiche del primo ciclo e in sette per quelle del secondo, onde assicurarsi una dotazione minima di 3 docenti per il corrente anno scolastico. A tal fine occorre una delibera del collegio docenti, il cui FAC-SIMILE potrebbe essere il seguente:

Il Collegio dei docenti,  
DOPO ampia discussione;  
AI SENSI dell'art.1, comma 7, della Legge 107/2015;  
VISTA la nota MIUR prot. n. 30549 del 21.09.2015;  
All'unanimità/maggioranza,

**delibera n. \_\_\_\_\_**

A) il seguente ordine di priorità dei suddetti campi di potenziamento (per esempio):



**DIRIGENTISCUOLA-CONFEDIR**  
**(Di.S.Conf)**  
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE  
DIRIGENTI M.I.U.R. aderente alla Confedir



CAMPO N.2	POTENZIAMENTO LINGUISTICO
CAMPO N.7	POTENZIAMENTO LABORATORIALE
CAMPO N.5	POTENZIAMENTO SOCIO-ECONOMICO E PER LA LEGALITA'
CAMPO N.3	POTENZIAMENTO SCIENTIFICO
CAMPO N.1	POTENZIAMENTO UMANISTICO
CAMPO N.6	POTENZIAMENTO MOTORIO
CAMPO N.4	POTENZIAMENTO ARTISTICO MUSICALE

B) per le seguenti motivazioni: \_\_\_\_\_


***Come possono essere utilizzati i docenti dell'organico potenziato?***

L'art.1, comma 5 della legge 107/2015 prevede che *al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione, è istituito per l'intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa predisposto ai sensi del comma 14. I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con:*

- attività di insegnamento (per esempio: attività di coesistenza nelle classi)
- attività di potenziamento (per esempio: sportelli didattici antimeridiani/pomeridiani)
- attività di sostegno (per esempio: laboratori didattici)
- attività di organizzazione, di progettazione e di coordinamento (per esempio: per la sostituzione dei collaboratori di presidenza)
- sostituzione di docenti assenti fino a 10 gg. (L'art.1, comma 85 prevede, infatti, che *tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7, il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza*). **Ma la predetta sostituzione – a giudizio di DIRIGENTISCUOLA – dovrebbe valere in via residuale e non prioritaria, proprio per non vanificare il potenziamento e la qualificazione dell'offerta formativa.**

**LE PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO DELL'ESONERO/SEMIESONERO AL/AI COLLABORATORE/I DEL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Il MIUR, con nota prot .n. 1875 del 03.09.2015, ha fornito indicazioni in merito alla concessione di esoneri e semisoneri per i collaboratori dei dirigenti scolastici, chiarendo che i relativi provvedimenti e le corrispondenti sostituzioni possono avvenire secondo le disposizioni di cui all'art. 459 del D. Lgs. 297/94: per la scuola dell'infanzia e primaria solo l'esonero quando si tratti di circolo didattico con almeno ottanta classi, mentre per le scuole di I grado, istituti comprensivi, istituti di secondo grado e istituti comprensivi di



scuole di tutti i gradi di istruzione, l'esonero, quando si tratti di istituti o scuole con almeno cinquantacinque classi, o il semi esonero, quando si tratti di istituti o scuole con almeno quaranta classi.

Evidentemente l'Amministrazione, per far salvi i livelli essenziali di prestazione (ex art. 117 Cost.) di istituzioni scolastiche più complesse, ha stimato la ragionevolezza di potersi derogare *ad tempus* – sino a quando le medesime istituzioni non potranno autonomamente provvedere con l'organico potenziato, a fine novembre o inizio dicembre prossimi – dalle disposizioni introdotte dall'art. 1 comma 329 della legge 190/14, legge di stabilità 2015, abrogative, dal primo settembre 2015, del sopracitato art. 459 (Al riguardo vedasi il contributo pubblicato sul sito nazionale <http://www.dirigentiscuola.org/47-uncategorised/1665-vicario-si-puo-esonerare-e-nominare-il-supplente.html>).


***Quali istituzioni scolastiche possono riconoscere l'esonero o il semiesonero ai collaboratori del dirigente scolastico?***

Stando così le cose solo le istituzioni scolastiche che rientrano nei suddetti parametri, all'interno della richiesta dell'organico potenziato, potranno indicare nella SCHEDA 3 dell'ultima menzionata nota ministeriale una o più classi di concorso per le quali si vuole riconoscere l'esonero o il semiesonero ai collaboratori del dirigente scolastico, con relativo numero di ore. In pratica, dovranno inserire la classe di concorso (la cosa vale per le istituzioni scolastiche superiori di 1° e 2° grado) corrispondente al docente titolare di esonero o semiesonero, oppure la classe di concorso dei due docenti titolari di semiesonero, specificando il numero di ore in corrispondenza dell'orario di servizio di ciascun ordine di scuola. Sono posti che verranno coperti prioritariamente con l'arrivo dei docenti nominati nella FASE C) dell'organico potenziato e comporteranno la contestuale risoluzione dei relativi contratti di supplenza temporanea a suo tempo stipulati <fino all'avente diritto>. In caso contrario sarà mantenuto in servizio il docente supplente, con relativa decurtazione di un posto dell'organico potenziato.

***Le istituzioni scolastiche che non rientrano nei parametri di cui all'art.459 del T.U. possono riconoscere l'esonero o il semiesonero ai collaboratori del dirigente scolastico?***

Le scuole che non rientrano nei su citati parametri non potranno compilare la SCHEDA 3 e, conseguentemente, non potranno indicare le classi di concorso. Ma non per questo rinunciare a ritagliarsi, con diverse modalità e procedure, analoga possibilità. Potranno farlo individuando come prima priorità tra le 6/7 disponibili quel campo di potenziamento che al suo interno accoglie quegli obiettivi formativi intrinsecamente, anche se non esplicitamente, riconducibili alla/e classe/i di concorso per le quali si vuole riconoscere l'esonero/semiesonero. In pratica: se il 1° collaboratore con cd. funzioni vicarie al quale si vuole riconoscere l'esonero è un docente di lingua inglese (classe di concorso A346), non potendo indicare esplicitamente la classe di concorso, bisognerà indicare al SIDI come prima scelta il CAMPO DI POTENZIAMENTO N.2-POTENZIAMENTO LINGUISTICO, auspicando che almeno sulla suddetta priorità si venga esauditi e lavorando per vie brevi, anche in maniera informale, perché questo accada.





**DIRIGENTISCUOLA-CONFEDIR**  
**(Di.S.Conf)**  
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE  
DIRIGENTI M.I.U.R. aderente alla Confedir



***Può il collaboratore con funzioni vicarie essere retribuito con i fondi del bonus docenti di cui all'art.1, comma 126 della legge 107/2015?***

La legge riconduce nell'alveo del cd. *bonus* docenti prestazioni afferenti sia all'area *organizzativa* che *didattica*. Quindi – almeno per il corrente anno scolastico – non vi è preclusione alcuna perché il collaboratore con funzioni vicarie possa essere retribuito con i fondi del *bonus*. E' più una questione di opportunità, nel decidere se è più funzionale liberare risorse dal FIS o dallo stanziamento del fondo concernente il predetto *bonus*.

**FAC SIMILE NOMINA DEL 1°COLLABORATORE CON FUNZIONI VICARIE**

Prot. n. \_\_\_\_\_

Città, \_\_\_\_\_

Al prof/Alla prof.ssa \_\_\_\_\_

SEDE

**OGGETTO: Nomina del 1° collaboratore del dirigente scolastico.**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 21 della legge n. 59/97;


VISTO l'art. 25, comma 5, del D. Lgs. 165 del 2001;

VISTO l'art. 3, comma 88 della legge 24/12/2003, n. 350;

VISTO l'art. 34 del CCNL 2006/09 sottoscritto il 29.11.2007;

VISTO l'art.14, c.22 del D.L.95/2012 convertito nella L. 135/2012, di interpretazione autentica dell'art.25, c.5 del D. Lgs. 165/2001, ai sensi del quale la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano dell'esonero o semiesonero ai sensi dell'articolo 459 del decreto legislativo n. 297 del 1994;

**nomina**



**DIRIGENTISCUOLA-CONFEDIR**  
**(Di.S.Conf)**  
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE  
DIRIGENTI M.I.U.R. aderente alla Confedir



la prof.ssa \_\_\_\_\_, docente a tempo indeterminato di Inglese (cl. conc. A346), in servizio presso questa istituzione scolastica, docente 1° collaboratore del D.S. per l'esercizio dei compiti come da separato atto di delega e a valere per l'anno scolastico 2015/2016.

**Per il suddetto incarico la S.V. sarà retribuita con fondi a carico del FIS, così come previsto dall'art.88, comma 2, lett.f) del CCNL 2006/2009, e quantificati in sede di contratto integrativo d'istituto 2015/2016.**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

\_\_\_\_\_

Per accettazione

\_\_\_\_\_

L'incaricato del procedimento

\_\_\_\_\_

**FAC SIMILE DI DELEGA**

Prot. n. \_\_\_\_\_

Città, \_\_\_\_\_


Al prof./Alla prof.ssa \_\_\_\_\_

SEDE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il provvedimento di nomina a 1° collaboratore, prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;





## DELEGA

la S.V. a svolgere i seguenti compiti:

- sostituire il dirigente scolastico in caso di assenza o impedimento del medesimo per gli atti di ordinaria amministrazione o aventi scadenze indifferibili, comunque con esclusione della firma dei mandati e/o reversali e degli atti implicanti impegni di spesa;
- nello specifico, presiedere i consigli di classe in caso di assenza o impedimento del dirigente scolastico;
- coordinare i lavori delle funzioni strumentali;
- organizzare e coordinare i corsi IDEI, e/o sportelli didattici e le attività pomeridiane;
- tenere i rapporti con gli studenti del Consiglio d'istituto e con il Comitato studentesco per il corretto svolgimento della vita scolastica;
- ammettere nelle classi gli studenti alla seconda ora e autorizzare l'uscita anticipata dalle lezioni;
- vigilare sullo svolgimento delle assemblee studentesche;
- provvedere alla copertura delle classi per la sostituzione docenti assenti;
- vigilare sulle attività pomeridiane.

Il Dirigente Scolastico

---

Per accettazione


---

L'incaricato del procedimento

---

### LE MODALITÀ DI SCELTA DEI COMPONENTI IL COMITATO DI VALUTAZIONE

La legge 107/2015, novellando l'art.11 del D. Lgs. n. 297/1994, ha innovato i compiti e le prerogative del Comitato di valutazione ora di durata triennale, differenziando gli ambiti di operatività dello stesso nelle seguenti quattro aree, di cui le ultime tre risalenti e confermate dalla legge di riforma:



**DIRIGENTISCUOLA-CONFEDIR**  
**(Di.S.Conf)**  
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE  
DIRIGENTI M.I.U.R. aderente alla Confedir



- 1. individuazione dei criteri per la valorizzazione del merito del personale docente**, cd. *bonus* docente (art.1, commi 126, 127, 128 e 129);
- 2. espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova** per il personale docente ed educativo (art.1, comma 129, punto 4, già art. 440 del D. Lgs. 297/94);
- 3. espressione del giudizio sulla richiesta di riabilitazione del docente cui sia stata inflitta una sanzione disciplinare** (art. 501 del D. Lgs. 297/94);
- 4. valutazione del servizio su richiesta dell'interessato** (art. 448 del D. Lgs. 297/94).

A diversità di funzioni corrispondono differenze nella sua composizione.

Nel primo caso è costituito dal dirigente scolastico che lo presiede, da tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei docenti e uno dal Consiglio di istituto, due rappresentanti dei genitori (per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione) o un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori (per il secondo ciclo di istruzione) scelti dal Consiglio di istituto, da un componente esterno individuato dall'Ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

Nel secondo caso vengono meno il personale non docente e il componente designato dall'Ufficio scolastico regionale, ma vi subentra il tutor che ha seguito il docente nell'anno di formazione.

Nel terzo caso e nel quarto, sempre insieme agli altri componenti non appartenenti alla docenza, viene meno il tutor.

Attesa la valenza residuale della terza fattispecie, andranno perciò predisposti due decreti diversi di costituzione del Comitato, con declinazione all'interno degli stessi dei relativi compiti e funzioni.

Questi i **FAC SIMILI:**

DECRETO DI COSTITUZIONE DEL COMITATO DI VALUTAZIONE PER L' INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL PERSONALE DOCENTE

DECRETO. N. \_\_\_\_\_

Città, \_\_\_\_\_

Al Dirigente Scolastico \_\_\_\_\_


Ai docenti \_\_\_\_\_:

a) \_\_\_\_\_

b) \_\_\_\_\_

Sede legale: Viale Luigi Pinto n. 87 71122 - FOGGIA - Sede confederale Via Reggio Calabria n. 66 - 00161 - Roma  
TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717

Mail: [dirigentiscuola@libero.it](mailto:dirigentiscuola@libero.it) - [info@dirigentiscuola.org](mailto:info@dirigentiscuola.org) - Sito: [www.dirigentiscuola.org](http://www.dirigentiscuola.org)



**DIRIGENTISCUOLA-CONFEDIR**  
**(Di.S.Conf)**  
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE  
DIRIGENTI M.I.U.R. aderente alla Confedir



c) \_\_\_\_\_

Al genitore \_\_\_\_\_

Allo studente \_\_\_\_\_

Al rappresentante dell'USR \_\_\_\_\_

SEDE

**OGGETTO: Costituzione del Comitato di valutazione per l'individuazione dei criteri per la valorizzazione del merito del personale docente.**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art.1, commi 126, 127, 128 e 129 della legge 107/2015;

VISTO l'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come novellato dall'art.129 della legge 107/2015;

VISTA la delibera del Collegio docenti del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_;

VISTA la delibera del Consiglio d'istituto del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_;


**DECRETA**

la costituzione del Comitato di valutazione di cui all'oggetto, avente la funzione di individuare i criteri per la valorizzazione del merito del personale docente sulla base:

- a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
- b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
- c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

*IL DIRIGENTE SCOLASTICO*

\_\_\_\_\_



**DIRIGENTISCUOLA-CONFEDIR**  
**(Di.S.Conf)**  
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE  
DIRIGENTI M.I.U.R. aderente alla Confedir



Per accettazione

---

---

---

---

---

---

---

DECRETO DI COSTITUZIONE DEL COMITATO DI VALUTAZIONE PER IL SUPERAMENTO DEL PERIODO DI  
FORMAZIONE E DI PROVA

DECRETO. N. \_\_\_\_\_

Città, \_\_\_\_\_

Al Dirigente Scolastico \_\_\_\_\_

Ai docenti \_\_\_\_\_

a) \_\_\_\_\_

b) \_\_\_\_\_

c) \_\_\_\_\_

Al docente tutor \_\_\_\_\_

SEDE


**OGGETTO: Costituzione del Comitato di valutazione per il superamento del periodo di formazione e di prova.**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art.1, commi 126, 127, 128 e 129 della legge 107/2015;

VISTO l'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come novellato dall'art.129 della legge 107/2015;

VISTA la delibera del Collegio docenti del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_;



**DIRIGENTISCUOLA-CONFEDIR**  
**(Di.S.Conf)**  
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE  
DIRIGENTI M.I.U.R. aderente alla Confedir



VISTA la delibera del Consiglio d'istituto del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_;

**DECRETA**

la costituzione del Comitato di valutazione di cui all'oggetto, avente la funzione di esprimere un parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo.

*IL DIRIGENTE SCOLASTICO*

Per accettazione

---

---

---

***Come andranno <scelti> i componenti del comitato di valutazione?***

Rispetto alla precedente formulazione dell'ex. art.11 del T.U. del 1997, per la quale i membri del Comitato erano *eletti dal collegio dei docenti nel suo seno*, l'attuale formulazione di cui al novellato art.11 parla semplicemente *di scelta* da parte dei due organi collegiali, aprendo il varco a due questioni afferenti agli aspetti procedurali di individuazione delle suddette figure, che stanno generando non poca confusione nelle istituzioni scolastiche. E cioè se si debba procedere a vere e proprie elezioni per l'individuazione delle suddette figure e se il docente individuato/designato/eletto/ debba *obtoro collo* far necessariamente parte dell'organo collegiale. Andiamo con ordine.


**Con normali elezioni?**

In merito alla prima questione, secondo la regola ermeneutica che il legislatore non può avere usato impropriamente un termine al posto di un altro, devono interamente ritenersi nella libera disponibilità dei due organi collegiali chiamati in causa le modalità di *scelta*, peraltro raccomandandosi la soluzione più neutra e garantista, che è quella di una normale elezione dei suddetti membri e con l'accortezza – in specie con riguardo al Collegio dei docenti – di prevedere l'elezione anche di membri supplenti ove gli effettivi dovessero dimettersi o venir meno per trasferimento o pensionamento nel corso del triennio, benché il Comitato di valutazione non sia più un organo collegiale perfetto, che debba cioè necessariamente operare con tutti i suoi membri.

**I componenti scelti dovranno necessariamente far parte dell'organo che li ha eletti?**

Sede legale: Viale Luigi Pinto n. 87 71122 – FOGGIA - Sede confederale Via Reggio Calabria n. 66 - 00161 - Roma  
TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717

Mail: [dirigentiscuola@libero.it](mailto:dirigentiscuola@libero.it) - [info@dirigentiscuola.org](mailto:info@dirigentiscuola.org) - Sito: [www.dirigentiscuola.org](http://www.dirigentiscuola.org)



**DIRIGENTISCUOLA-CONFEDIR**  
**(Di.S.Conf)**  
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE  
DIRIGENTI M.I.U.R. aderente alla Confedir



La questione si pone, evidentemente, per i componenti scelti dal Consiglio d'istituto. Ci si chiede in pratica se il Consiglio d'istituto possa scegliere anche docenti, alunni e genitori che non facciano parte dell'organo. Astrattamente sì, ma deve ritenersi possibile – o almeno opportuno – solo in ipotesi residuali, quali quelle per esempio: a) della mancanza di soggetti candidabili nella rispettiva componente b) della mancanza di soggetti disposti a rivestire tale ruolo.

Al di fuori di queste due ipotesi le persone scelte dovrebbero essere componenti dell'organo collegiale che le ha elette/designate/individuate.

### LE MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEL **BONUS** DOCENTI E LA FISSAZIONE DEI RELATIVI CRITERI

A partire dal 2016 sarà possibile riconoscere ai docenti, per attività di **natura didattica o organizzativa**, il *bonus* di cui all'art.1, commi 126-127-128 della legge 107/2015. Si riporta il contenuto testuale dei seguenti commi: **COMMA 126.** *Per la valorizzazione del merito del personale docente è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito fondo, con lo stanziamento di euro 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti, considerando altresì i fattori di complessità delle istituzioni scolastiche e delle aree soggette a maggiore rischio educativo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* **COMMA 127.** *Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti, istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente articolo, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 126 sulla base di motivata valutazione.* **COMMA 128.** *La somma di cui al comma 127, definita bonus, è destinata a valorizzare il merito del personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e ha natura di retribuzione accessoria.*


Si riportano a mero scopo esemplificativo possibili criteri codificabili per la premiazione del merito:

- Presenza in servizio
- Supporto organizzativo al dirigente scolastico
- Capacità organizzative e di coordinamento di settori strategici della scuola (area nuove tecnologie, area alunni diversamente abili, area alunni BES e DSA, area supporto docenti, predisposizione orario delle lezioni)
- Capacità organizzative e di coordinamento dei consigli di classe, interclasse ed intersezione, dipartimenti disciplinari e dipartimenti d'asse
- Capacità organizzative e di coordinamento delle attività di formazione in servizio del personale docente
- Puntualità e trasparenza nelle valutazioni scritte e orali e annessa motivazione (puntualità nella registrazione dei voti nel registro elettronico, puntualità nella consegna delle prove scritte, puntualità nella comunicazione dei voti orali)
- Aggiornamento professionale e formazione in servizio
- Utilizzo delle nuove tecnologie nell'attività didattica
- Diffusione di buone pratiche e archiviazione del materiale didattico utilizzato all'interno dei consigli di classe o dei dipartimenti

**Sede legale: Viale Luigi Pinto n. 87 71122 – FOGGIA - Sede confederale Via Reggio Calabria n. 66 - 00161 - Roma**  
**TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717**

**Mail: [dirigentiscuola@libero.it](mailto:dirigentiscuola@libero.it) - [info@dirigentiscuola.org](mailto:info@dirigentiscuola.org) - Sito: [www.dirigentiscuola.org](http://www.dirigentiscuola.org)**





- Capacità di realizzare una didattica personalizzata in funzione dei diversi stili cognitivi degli allievi
- Capacità di realizzare UDA orientate alla didattica per competenze
- Capacità di realizzare una didattica orientativa
- Esiti delle prove INVALSI
- Gestione delle relazioni con l'intera comunità scolastica (genitori, alunni, colleghi, collaboratori scolastici, dirigente scolastico)

Ricordando che il dirigente scolastico è pur sempre presidente del Comitato di valutazione, così come lo è a monte del Collegio dei docenti (nonché membro di diritto del Consiglio d'istituto e attributario del potere di proposta), se ben esercita le sue prerogative connesse a queste *posizioni qualificate* eviterà di farsi dettare criteri fortemente restrittivi e tali da condurre alla sostanziale elusione del dettato normativo, che vede legato il riconoscimento di tale *bonus* ad aspetti eminentemente qualitativi della prestazione docente (in ambito sia organizzativo che didattico), **intrinsecamente selettivi e come tali considerati in sede di sua valutazione**, figuranti *de plano* nel comma 93, *lettera b*) della legge; nel mentre alla remunerazione degli aspetti quantitativi è prevalentemente preordinato il FIS. Il fatto che ci sia un filtro a monte (i criteri del Comitato di valutazione) ed uno a valle (la motivata valutazione che il dirigente scolastico deve fornire) rende il meccanismo di per sé sufficientemente garantista e rispettoso delle prerogative degli organi collegiali, come peraltro prescrive la plurimenzionata legge.


### ***Il bonus docenti, quale compenso accessorio, va contrattato?***

Per le ragioni appena sunteggiate l'attribuzione del bonus può certamente trovare momenti di ulteriore trasparenza in sede di relazioni sindacali d'istituto, ma non può di certo essere oggetto di contrattazione, non fosse altro che per l'esplicito divieto del comma 196, al di cui tenore *sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge.*

### **LA PREDISPOSIZIONE DELL'ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER L'ELABORAZIONE DEL PTOF**

Il novellato art.3 del DPR 275/99 prevede che *il piano (PTOF) è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal consiglio d'istituto.* Il dirigente scolastico è chiamato, dunque, a presentare al Collegio un Atto d'indirizzo per *le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione.*

Considerato che la scadenza per la pubblicazione del PTOF, come già annotato, è slittata al 15 gennaio 2015, si potrà, e si dovrà, procedere con calma, onde assicurare soprattutto quei passaggi di interlocuzione con i diversi soggetti istituzionali menzionati espressamente dalla legge, naturalmente inclusi il Collegio dei docenti – che il predetto Piano deve elaborare – e il Consiglio d'istituto, che deve approvarlo: nel caso che i



**DIRIGENTISCUOLA-CONFEDIR**  
**(Di.S.Conf)**  
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE  
DIRIGENTI M.I.U.R. aderente alla Confedir



due organi collegiali ritengano di essere stati lesi nelle loro prerogative, perché sostanzialmente messi di fronte a decisioni autoritative e autoreferenziali che non condividono.

Non essendoci, quindi, alcuna urgenza, ci riserviamo la predisposizione di un modello di atto di indirizzo, di prossima pubblicazione, anche alla luce di eventuali ulteriori disposizioni ministeriali.